

xmLegesEditor

*un editore open-source per la redazione di testi
normativi*

Tommaso Agnoloni, Pierluigi Spinosa
<http://www.ittig.cnr.it/xmleges>
agnoloni@ittig.cnr.it

ITTIG-CNR Istituto di Teorie e Tecniche dell' Informazione Giuridica

DAE 2006 5° Convegno Nazionale

30 Giugno -1 Luglio 2006

Catania, Italia

Indice

- NIR & xmLegesEditor
- Caratteristiche principali
- La famiglia xmLeges
- L'architettura
- Il progetto
- Sviluppi recenti
- Conclusioni

NIR & xmLegesEditor

Obiettivi del progetto NIR:

- Fornire supporto all'attività dei redattori degli atti normativi, favorendo il rispetto delle regole di tecnica legislativa e producendo, già alla fonte, documenti nei formati idonei alla trattazione informatica.
- Realizzazione di un sistema distribuito che, indipendentemente dalla collocazione fisica, dia una veste unitaria ai documenti giuridici e imponga condizioni vincolanti tese a conseguire un elevato grado di uniformità tra le norme.

per ottenere tali scopi il progetto NIR ha definito standard URN e XML per l'identificazione e la rappresentazione di documenti normativi

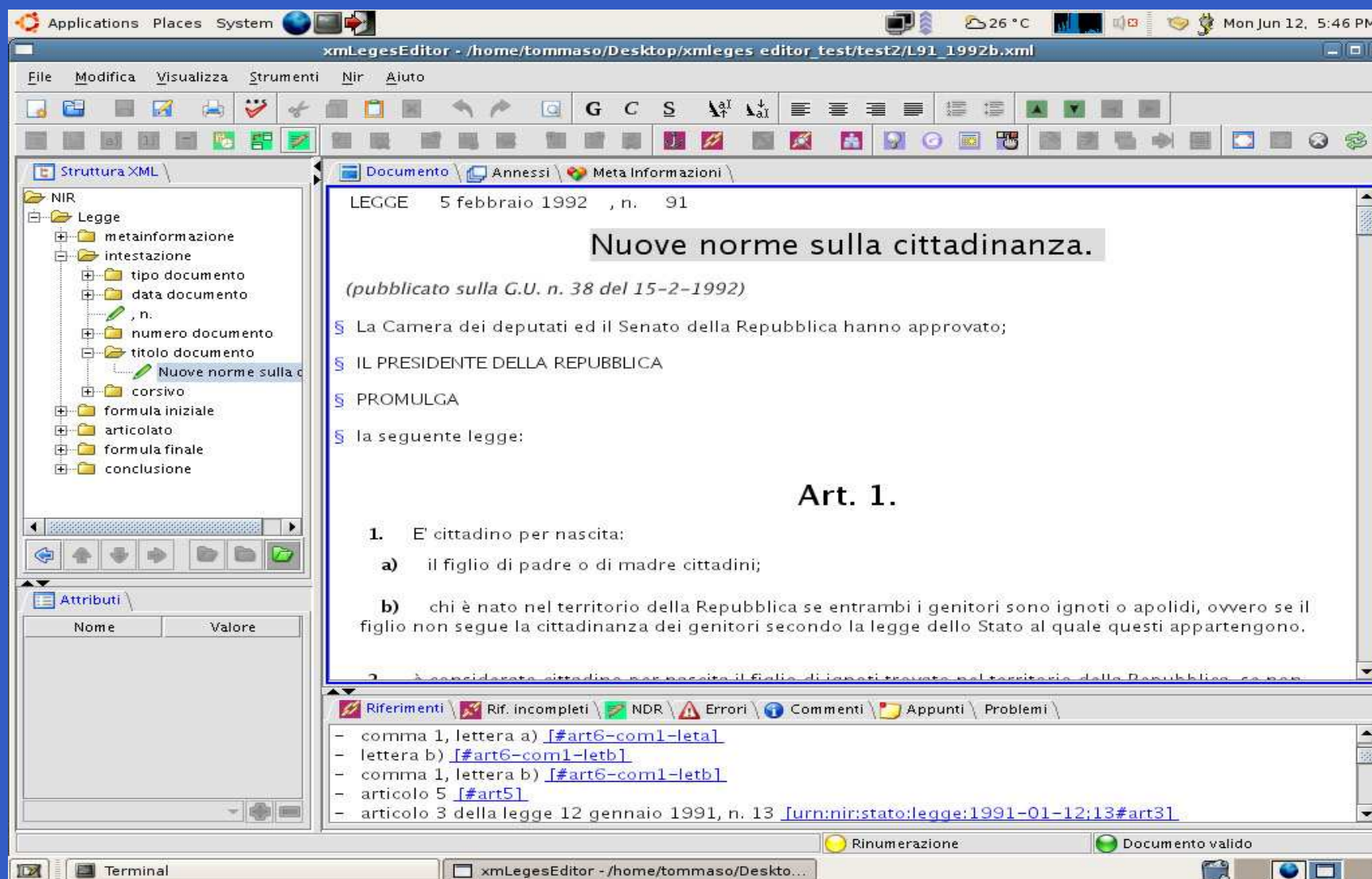
xmLegesEditor

- ambiente di *drafting* legislativo per la produzione di documenti normativi aderenti agli standard NIR; integra un insieme di strumenti con funzioni di supporto all'adozione di tali standard.
- consente di convertire o produrre *ex-novo* documenti per mezzo di funzionalità automatiche e/o guidate

Caratteristiche principali

- xmLegesEditor sviluppato presso ITTIG/CNR
- xmLegesEditor è un *editor specifico per la redazione di testi normativi* basato sugli standard Nazionali NIR (DTD ed URN);
- Scritto interamente in Java utilizzando librerie standard open-source
- gira indifferentemente su piattaforme Windows e Linux
- E' un editore XML nativo (manipola direttamente e produce documenti XML conformi agli standard NIR)
- L'ultima versione supporta la DTD-NIR 2.1
- E' personalizzabile per supportare altre DTD
- E' attualmente in sperimentazione negli uffici di drafting di Camera e Senato
- E' stato recentemente inserito nel "catalogo del riuso" gestito dal CNIPA
- E' basato su NREditor (versione prototipo)

xmLegesEditor



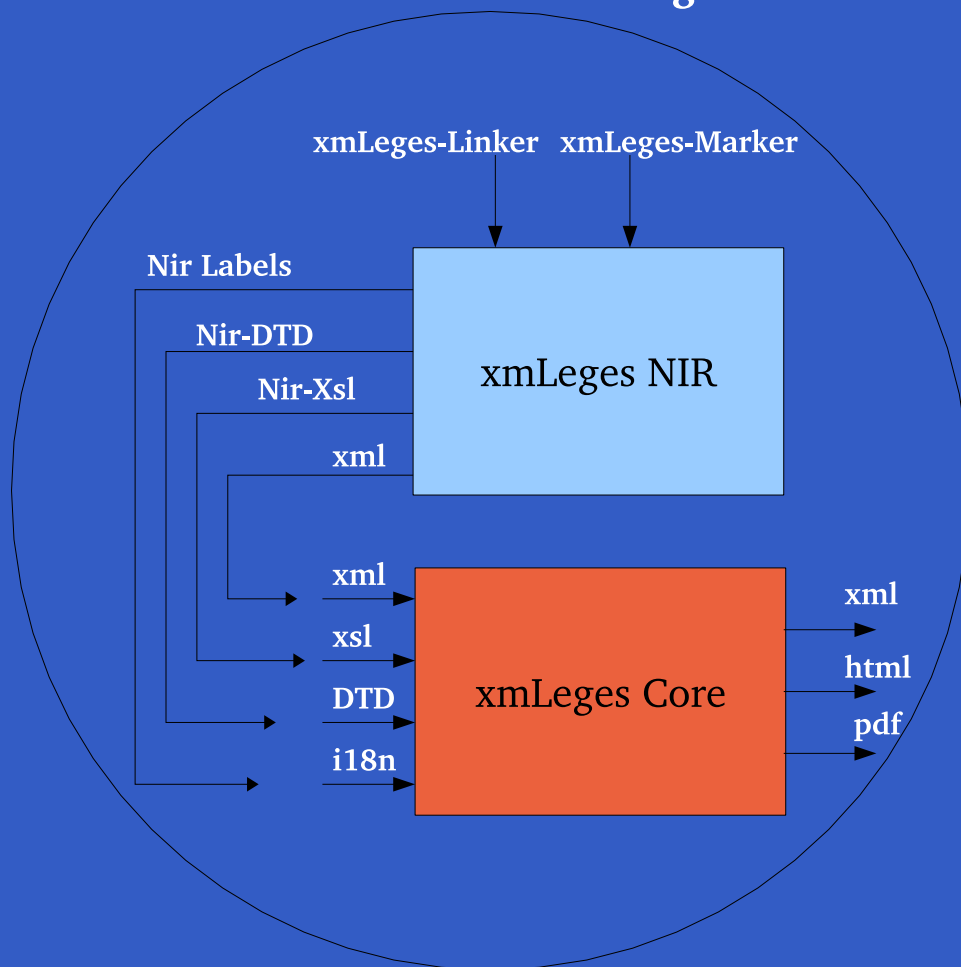
Famiglia xmLeges

xmLegesEditor ha l'obiettivo di diventare un ambiente di redazione completo per il drafting legislativo integrando diversi strumenti

- **xmLeges-Linker**: individua i riferimenti in testi normativi e li descrive mediante le corrispondenti URN (integrato in xmLegesEditor 2.0)
- **xmLeges-Marker**: converte in formato XML-NIR un testo normativo preesistente (integrato in xmLegesEditor 2.0)
- **xmLeges-Classifi er** classifica porzioni di un testo normativo secondo il modello semantico delle "disposizioni" previsto dallo standard NIR
- **xmLeges-Extractor**: sviluppato in collaborazione con ILC/CNR, estrae gli argomenti delle disposizioni secondo il modello delle "disposizioni" definito dallo standard NIR

xmLegesEditor: Architettura 1/3

xmLegesEditor



xmLegesEditor è sviluppato con un'architettura a *componenti* dove ogni componente fornisce uno specifico *servizio*:

xmLegesCore:

DocumentManager
SelectionManager
RulesManager
 ...

xmLeges-NIR:

Partizioni
Riferimenti
MetaDati
Elementi NIR
 ...

un *nuovo* Editor può essere ottenuto dalla composizione di tali servizi

xmLegesEditor: Architettura 2/3

xmLegesCore:

è un **generico** editor XML Visuale *indipendente dal dominio di applicazione*

Validazione dei documenti

- guidata dalle regole: sono ammesse soltanto operazioni valide tramite un'interrogazione della DTD ⇒ **possono essere prodotti soltanto documenti validi (validazione a priori; trasparente per l'utente)**

Viste del documento

- è possibile personalizzare viste diverse del documento tramite la semplice applicazione di un foglio di stile **xsl**

Internazionalizzazione

- tutte le interfacce dell'applicazione possono essere tradotte e personalizzate ridefinendo un unico file di etichette

xmLegesEditor: Architettura 3/3

xmLeges NIR: strato specifico NIR

Normativa preesistente

- gestisce la normativa preesistente tramite *xmLeges-Marker*

Nuovi documenti

- inserimento e gestione di nuove partizioni ("comma", "articolo", etc.), note, allegati

Elementi-NIR

- gestione guidata e/o contestuale degli Elementi NIR, rinumerazione automatica delle partizioni, inserimento guidato dei riferimenti nel formato NIR-Urn.

Esportazione

- Esportazione in formati di uscita **Html**, **Pdf**, con fogli di stile personalizzati

Progetto xmLegesEditor

La scelta di distribuire xmLegesEditor con licenza di tipo **open-source** è particolarmente adatta per un progetto che coinvolge soggetti diversi che condividono uno **standard aperto comune**

soggetti diversi coinvolti a livelli diversi con necessità specifiche:

- Parlamento
- Pubbliche Amministrazioni
- Regioni
- Istituti di Ricerca

possono condividere una piattaforma comune su cui sviluppare funzioni specifiche ed integrare moduli esterni. L'intero progetto trae beneficio dai diversi contributi.

in preparazione:

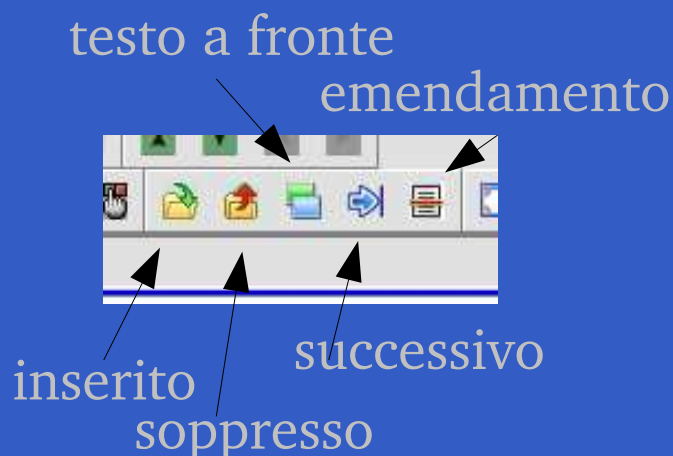
- una pagina web del progetto dedicata ad utenti e sviluppatori per: project management, documentazione, accesso al codice sorgente, sottomissione di contributi. Per il momento l'ultimo rilascio del software è disponibile su:

<http://www.ittig.cnr.it/xmleges>

xmLegesEditor sviluppi recenti:

Estensione alla gestione dell'iter Parlamentare

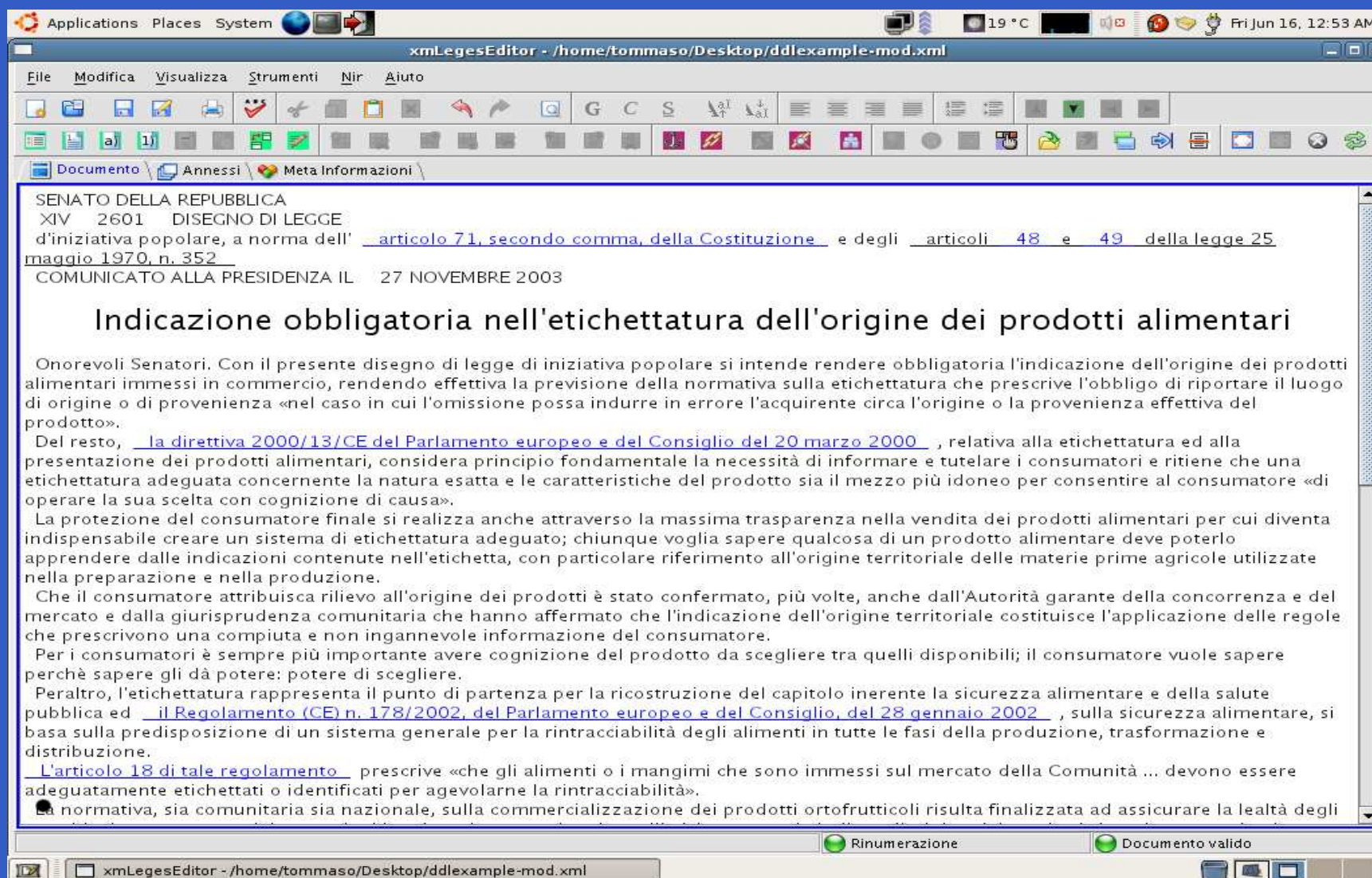
- sperimentato su un prototipo di DTD (DTD-DL)
- è in corso uno studio presso gli uffici del Senato sull'iter dei Progetti di Legge e sui requisiti necessari per la marcatura di modifiche testuali e formali $\Rightarrow$ nuova DTD o estensione della DTD-Nir per la marcatura dei Progetti di Legge
- estensione di *xmLegesMarker* per la marcatura automatica della struttura formale di un Progetto di Legge secondo la DTD-DL
- una toolbar di *xmLegesEditor* dedicata alla gestione del ciclo di vita di un Progetto di Legge



Un esempio di marcatura di DDL



Un esempio di marcatura di DDL



Un esempio di marcatura di DDL

Applications Places System 19 °C Fri Jun 16, 12:53 AM

xmLegesEditor - /home/tommaso/Desktop/ddlexample-mod.xml

File Modifica Visualizza Strumenti Nir Aiuto

Documento Annessi Meta Informazioni

In particolare, l'indicazione della zona di cattura comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, la menzione dello Stato membro del Paese terzo di origine del prodotto ovvero in cui si è svolta la fase di sviluppo. Anche tenendo conto di questi riferimenti, diventa necessario che l'etichettatura, oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall' [articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) , quali la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, e così via, contenga l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, precisando che, per il prodotto alimentare non trasformato, il luogo consiste nel Paese di origine ed eventualmente nella zona di produzione mentre, per il prodotto alimentare trasformato, bisogna indicare la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

Il presente disegno di legge di iniziativa popolare demanda, inoltre, a un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza per i casi, ad esempio, di pluralità di luoghi di origine della materia prima agricola utilizzata nella preparazione del prodotto alimentare.

Infine, si prevede che la violazione delle disposizioni relative alla indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, e che nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati.

Art. 1.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all' [articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) , l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
- ~~3. Con il decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.~~
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~-1.600~~ 2000 euro a ~~-9.500~~ 12000 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.

Rinumerazione Documento valido

xmLegesEditor - /home/tommaso/Desktop/ddlexample-mod.xml

Un esempio di marcatura di DDL

Applications Places System 18 °C Fri Jun 16, 12:55 AM

SENATO DELLA REPUBBLICA - Disegno di Legge n. 2601 - Mozilla Firefox

file:///home/tommaso/Desktop/export-ddl.html

alimentare.

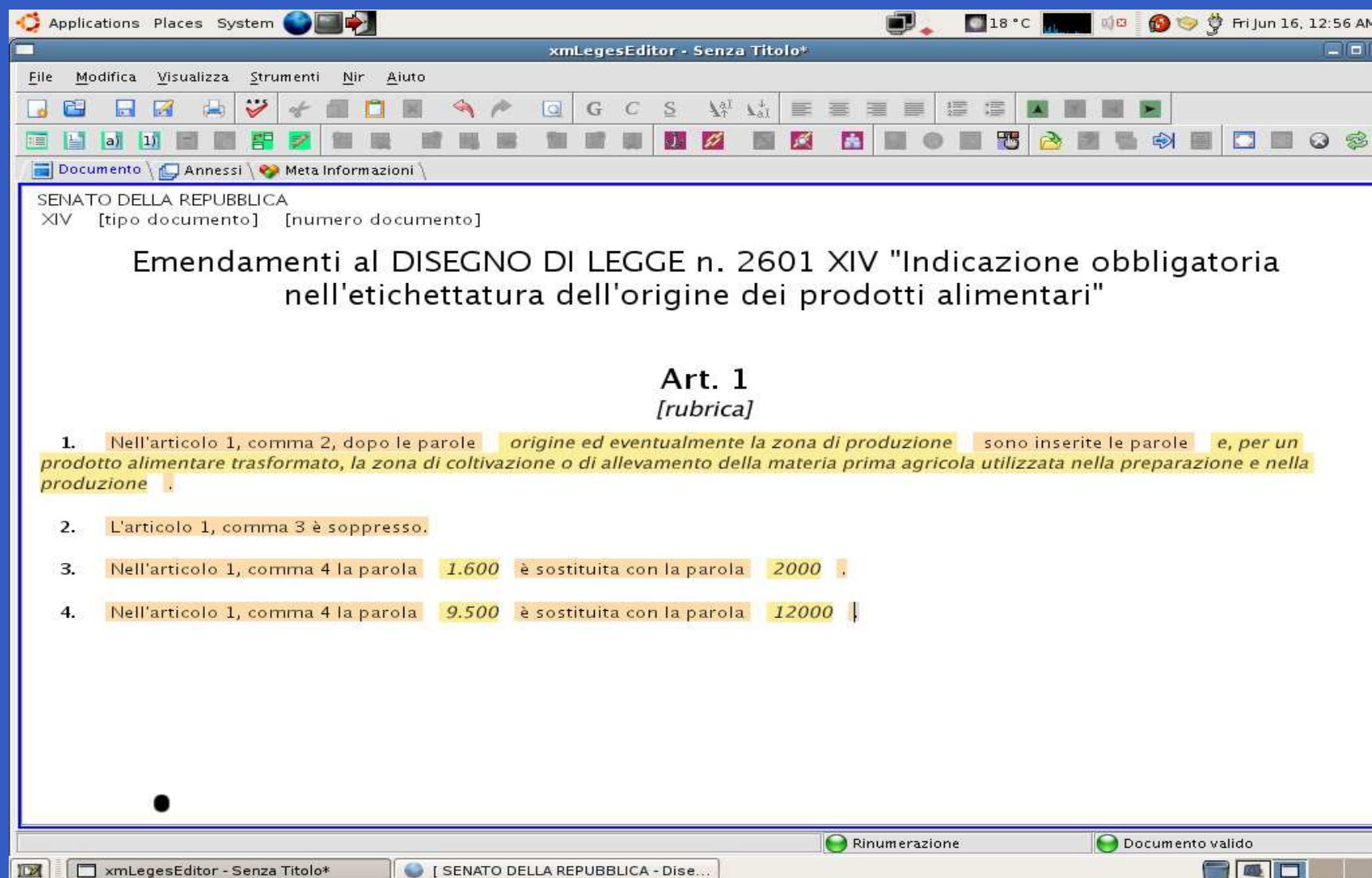
Infine, si prevede che la violazione delle disposizioni relative alla indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, e che nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati.

DISEGNO DI LEGGE Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari	DISEGNO DI LEGGE Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari
Art. 1. 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. 2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione . 3. Con il decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza. 4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.	Art. 1. 1. <i>Identico</i> 2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione. <i>Soppresso</i> 4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 euro a 12000 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.

Done

[xmLegesEditor - /home/tommaso/Desktop/...] [SENATO DELLA REPUBBLICA - Disegno di ...] SENATO DELLA REPUBBLICA - Diseg...

Un esempio di marcatura di DDL



Conclusioni e sviluppi futuri

- xmLegesEditor può essere un valido punto di partenza per arricchire di nuove funzionalità il supporto all'adozione degli standard NIR e per sviluppare strumenti di drafting per altri standard Nazionali o Europei
- fornire pieno supporto alla gestione dei lavori Parlamentari.
- integrare strumenti esistenti e nuovi moduli per la gestione del profilo semantico dei testi normativi
- creare un ambiente collaborativo per la gestione del progetto Aperto